

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 14 del 22/01/2025

| | |
|--|--------------------------|
| Oggetto: Convenzione tra l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica e l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi per attività di consulenza e supporto relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998. | |
| Struttura Proponente | Direzione Amministrativa |
| Responsabile del procedimento: Direttore Amministrativo | |
| Estensore | |
| Allegati n. 1 | |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

Eseguibile a norma di Legge dal 22/01/2025

Pubblicato a norma di Legge il 22/01/2025

Inviato al Collegio Sindacale il 22/01/2025

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto dell’Ente, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamati:

- il D.Lgs. 81/2008, ad oggetto “*Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.M. del 10.03.1998, ad oggetto “*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*”
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia di attività libera professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e l’art. 84 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020;

Dato atto che l’ISPRO, in mancanza di proprio personale dipendente con qualificata e specifica competenza in materia, ha, negli anni, fatto ricorso a forme di collaborazione con Aziende del SSR, finalizzate alla stipula di rapporti convenzionali, volti ad assicurare le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto e disciplinato dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998;

Dato, altresì, atto della scadenza del precedente rapporto convenzionale e della necessità, permanendo la condizione della mancanza di idonee e qualificate risorse interne, di procedere alla stipula di nuovo accordo, individuando nell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi la struttura idonea a fornire personale di elevata qualificazione ed esperienza nel settore in questione;

Considerato, dunque, che per soddisfare le necessità sopra evidenziate, la Direzione Amministrativa dell’Istituto ha condiviso il testo dell’Accordo, allegato sub lettera “A” alla presente deliberazione, dal quale scaturisce un impegno economico, su base annua, pari ad un massimo di € 9.724,47, commisurato ad un’attività di consulenza e collaborazione del professionista individuato pari a n. 8 ore su base mensile;

Dato atto che il richiamato Accordo avrà durata annuale, con facoltà di rinnovo per una ulteriore annualità, a far data dalla sottoscrizione dell’ultima parte firmataria;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di approvare**, autorizzandone la sottoscrizione, lo schema di Accordo per attività di consulenza e supporto relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998 con l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, allegato sub lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che le attività previste comporteranno un costo complessivo a carico del Bilancio dell'ISPRO pari ad un massimo di € 9.724,47, commisurato ad un'attività di consulenza e collaborazione del professionista individuato, pari a n. 8 ore su base mensile;
3. **Di individuare**, ai fini della verifica della corretta esecuzione e della qualità della consulenza erogata, nonché per ogni altro aspetto amministrativo conseguente, l'Ing Laura Aprile, dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto;
4. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm. e dal D.M. 10/03/1998;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Katia Belvedere

Elenco allegati

Allegato "A" ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI E L'ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA, PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dal D.M. 10/03/1998

Pagg. 12

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ SS Attività Tecnico Patrimoniali
- ▶ SS Programmazione e Gestione Risorse Economiche

ALLEGATO A alla Delibera n. 14 del 22/01/2025

ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVA

AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008

TRA

l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI (di seguito Azienda) C.F. e P.I 04612750481, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla n. 3 rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore della U.O.c. Affari Generali, Dott. Enrico Masotti, all'uopo delegato alla firma con delibera DG n°***** del ***** e domiciliato presso la sede della stessa;

E

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 (C.F. 94158910482 e P.IVA 05872050488), rappresentato dal Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, domiciliata per la carica presso la sede legale di ISPRO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

1 L'Azienda si rende disponibile, con le modalità di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO l'attività di consulenza e supporto nelle materie connesse alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm.

2 L'attività di consulenza prestata a favore di ISPRO

dal Professionista appositamente individuato

dall'Azienda, così come previsto dal richiamato D.Lgs

81/2008, è riferita in particolare:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs.81/2008, ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre e gestire i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' articolo 36 del D.Lgs.81/2008.
- stesura dei DUVRI di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/2008

ART.2 - MODALITA' ESECUTIVE

1. L'attività di cui all'art.1 viene svolta dal personale dirigente dipendente dell'Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione, che abbia dato la propria disponibilità.

2. In particolare, l'Azienda individua per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Ing. Fabrizio Dori (di seguito solo "Professionista dell'Azienda") Responsabile della UOs *Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi* nonché RSPD dell'Azienda.

3. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte dal suddetto Professionista fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, compatibilmente con il buon andamento dello stesso ed in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione.

4. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa dal Professionista dell'Azienda presso le sedi di ISPRO e prevede un impegno orario massimo di circa 8 ore mensili, fatte salve eventuali ulteriori attività sopravvenute, da espletarsi previo accordo tra le parti.

5. Qualsiasi eventuale modifica o integrazione delle attività e condizioni previste dal presente accordo saranno valide solo se specificamente approvate per

iscritto dalle Parti, anche tramite scambio di corrispondenza PEC.

6. La presenza del Professionista presso ISPRO viene opportunamente registrata, con cadenza mensile, dal Professionista stesso mediante apposita modulistica fornita dall'Azienda, nella quale indicherà i giorni e le ore impegnate per l'erogazione dell'attività oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni sono sottoscritte dal Professionista stesso, controllate e convalidate da parte del Responsabile/Referente presso ISPRO, indicato al successivo articolo.

7. ISPRO si impegna a:

- fornire gli strumenti in suo possesso, presso le singole strutture in cui si recherà il dirigente dipendente dell'Azienda per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;
- predisporre, in accordo con il Professionista dell'Azienda il calendario degli accessi per lo svolgimento dell'attività;
- assicurare la collaborazione del proprio personale con il Professionista dell'Azienda per agevolare l'assolvimento dei relativi adempimenti.

ART. 3 - REFERENTI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Sono individuati quali Referenti delle Parti:

- per **l'Azienda**: Ing. Fabrizio Dori, Responsabile

ALLEGATO A alla Delibera n. 14 del 22/01/2025

della UO Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi e RSPP dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (dorif@aou-careggi.toscana.it)

- per ISPRO: l'Ing. Laura Aprile (l.aprile@ispro.toscana.it)

2. Le formali comunicazioni tra le parti avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:

- Azienda: aoucareggi@pec.it

- Contraente: ispro@postacert.toscana.it

ART.4 - TARIFFE MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per l'attività oggetto del presente accordo ISPRO riconoscerà all'Azienda la **tariffa oraria di euro 83,03** comprensiva di oneri e recupero dei costi generali, **oltre IVA.**

2. L'Azienda emetterà, con cadenza bimestrale, fattura elettronica intestata a: Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica CF 94158910482 e P.IVA 05872050488

3. Gli importi dovuti da ISPRO verranno corrisposti all'Azienda secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

4. Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del rapporto contrattuale, sarà assicurata da ISPRO la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per

le attività effettivamente rese.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari.

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

-adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative

adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

-non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

-non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI

INTERESSI E TRASPARENZA

1.Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo dovrà avvenire, per entrambe le Parti, nel pieno rispetto del:

- Codice di Deontologia;
- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, per quanto di competenza, al rispetto di quanto previsto nei rispettivi Codici di Comportamento Aziendali.

2.Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento) e, per quanto di competenza,

delle sezioni "rischi corruttivi" dei rispettivi PIAO.

3. Il professionista dell'Azienda svolgendo attività presso ISPRO si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con la propria Azienda.

4. Le Parti si riservano di sospendere il presente accordo qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività

5. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi) e del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Azienda, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

6. Le Parti si riservano di sospendere il presente contratto qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.

7. Le Parti sono tenute a fornire tutte le reciproche informazioni richieste dal D.Lgs n. 33 del 2013, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di trasparenza.

ART.7 - DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

1. Il contratto ha durata annuale e decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. Alla scadenza del contratto, le Parti possono concordare, per una sola volta, una proroga annuale del rapporto. Tale proroga deve essere approvata e formalizzata da entrambe le Parti prima della scadenza del presente accordo tramite scambio di corrispondenza PEC.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata con preavviso di almeno 90 giorni a mezzo PEC.

ART. 8 - RESPONSABILITA', CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. L'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale in interesse, ai sensi della presente convenzione, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, ISPRO è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.

3. ISPRO, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e

normativa ad esso collegata e ad informare il personale in interesse sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

4. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorga sul presente accordo

5. Le parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

6. Qualora le parti instaurino un contenzioso in via giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

2. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta l'immediata caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

ART. 10 - SPESE E REGISTRAZIONE

1. Le spese di bollo derivanti e dovute per il presente accordo sono a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni.

2. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.51765 del 07/11/2008.

3. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso a spese della parte che avrà interesse a farlo.

ART. 11 - FIRMA

1. Il presente accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

2. Il contratto consta di n. 11 articoli, n. 12 pagine ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda.

Letto approvato e sottoscritto.

Per ISPRO

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Il Direttore U.O.c Affari Generali

Dott. Enrico Masotti